

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

1.

Decreto-legge 18.2.2015 n. 7,¹ convertito in legge con modificazioni dalla legge 17.4.2015, n. 43²

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(omissis)

Art. 3 bis

(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)

1. All'art. 4 bis, co. 1, della legge 26.7.1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'art. 12, co. 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni,".

2. Al co. 2 dell'art. 380 c.p.p., dopo la lett. m bis), introdotta dall'art. 2, co. 1 ter, lett. b), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

"m ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, co. 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni".

Art. 4 (Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)

(omissis)

1. Pubblicato in G.U. n. 41, del 19.2.2015.

2. Pubblicata in G.U. n. 91 del 20.4.2015. Le parti del decreto-legge modificate o integrate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

2. All'art. 13, co. 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, la lett. c) è sostituita dalla seguente:

«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159;».

(*omissis*)

Art. 6 (Modifiche al d.l. 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31.7.2005, n. 155, e all'art. 18 *bis* della l. 26.7.1975, n. 354)

1. Al d.l. 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31.7.2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, co. 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;

(*omissis*)

2.

Decreto del Presidente della Repubblica 12.1.2015 n. 21³

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, co. 1, d.lgs. 28.1.2008 n. 25

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, co. 5 Cost.; visti gli artt. 1 *sexies* ed 1 *septies* d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39, che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; visto il d.lgs. 30.5.2005, n. 140, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; visto il d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni; visto il d.lgs. 28.1.2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, e successive modificazioni, nonché in particolare l'art. 38; visto il d.p.r. 16.9.2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4.4.2014; acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, espresso nella seduta del 15.5.2014; visto l'art. 17, co. 1, della l.

3. Pubblicato in G.U., n. 53 del 5.3.2015.

23.8.1988, n. 400; udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3.7.2014; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12.12.2014.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
- b) decreto: d.lgs. 28.1.2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato;
- c) CARA: i Centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'art. 20 del decreto;
- d) CIE: i Centri di identificazione ed espulsione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286;
- e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide;
- f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall'art. 4 del decreto;
- g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'art. 5 del decreto;
- h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;
- i) EASO: European Asylum Support Office/Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.5.2010;
- l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
- m) protezione internazionale: lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria, di cui al d.lgs. 19.11.2007, n. 251;
- n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- o) *status* di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;
- p) *status* di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Art. 2 (Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande)

1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze ac-

quisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. d).

2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al co. 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalità definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli artt. 5 e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale può essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.

3. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3 (Disposizioni relative alla
presentazione della domanda di protezione internazionale)

1. La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.

2. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.

3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'art. 26, co. 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto. Se il richiedente è un minore non accompagnato sono fornite altresì al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli artt. 19 e 26, co. 5 e 6, del decreto.

4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unità Dublino di cui all'art. 3, co. 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda. L'Unità Dublino, individuato lo Stato competente, ne dà immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.

5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al co. 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, co. 2, quelle del d.lgs. 30.5.2005, n. 140, quelle sull'assistenza sa-

nitaria di cui all'art. 16 e, se è accertato che l'Italia è lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.

Art. 4 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale)

1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al co. 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'art. 4, co. 5, del decreto.
2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'art. 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza. Nei casi di cui all'art. 21 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, il questore può disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del Centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.
3. Nel caso in cui è disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un Centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il Centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.
4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto, non è intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 30.5.2005, n. 140, con le modalità ed i presupposti ivi indicati. Nel caso di momentanea indisponibilità di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal d.lgs. 30.5.2005, n. 140, il richiedente può rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.
5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal co. 1 dell'art. 7 del decreto.
6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all'art. 20, co. 2, lett. a), del decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lett. b) e c) del medesimo art. 20, co. 2, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.
7. Nei casi in cui disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel Centro e non è ancora conclusa la procedura di esame della domanda.

Art. 5 (Esame della domanda di protezione internazionale)

1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.
2. In ogni fase del procedimento, il richiedente può integrare la documentazione presentata ai sensi dell'art. 31 del decreto.
3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'art. 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini più brevi previsti per l'esame prioritario dall'art. 28, co. 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalità di cui all'art. 13 del decreto. Del colloquio è redatto verbale in base ai criteri fissati nell'art. 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
4. Il richiedente può chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall'art. 12, co. 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui è allegata la certificazione prevista dall'art. 12, co. 2, se il rinvio è richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalità, invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.
5. La Commissione può omettere il colloquio nei casi previsti dall'art. 12, co. 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacità o impossibilità del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'art. 12, co. 2, del decreto, qualora non risulti già compresa nella documentazione allegata alla domanda è presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'art. 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinché il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identità, delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'art. 8 del d.lgs. 30.5.2005, n. 140.
7. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'art. 6, co. 5. Nella decisione la Commissione dà atto che la stessa è stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 4, del decreto.

Art. 6 (Decisione)

1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall'art. 5 adotta una delle seguenti decisioni:
 - a) riconosce lo *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
 - b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'art. 32, co. 1, lett. b), del decreto;
 - c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'art. 32, co. 1, lett. b *bis*), del decreto.

2. Nei casi di cui alle lett. b) e c) del co. 1, la Commissione, se ritiene che sussistano gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto.
3. La decisione su ogni domanda è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli artt. 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore è estesa ai figli minori ai sensi dell'art. 6, co. 2, del decreto, la decisione è assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.
4. La decisione di cui al co. 1 è assunta entro i termini previsti dagli artt. 27 e 28 del decreto.
5. Nei casi previsti dall'art. 5, co. 7, del presente regolamento e dall'art. 22, co. 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.
6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 13, co. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'art. 19, co. 4 e 5, del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.
8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo *status* di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.

Art. 7 (Disposizioni per l'esame prioritario)

1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.
2. Negli altri casi previsti dall'art. 28, co. 1, lett. b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'art. 27, co. 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'art. 28, co. 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.

Art. 8 (Disposizioni sul ricorso giurisdizionale)

1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 16 del decreto, la documentazione prevista dall'art. 79 del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.

2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28.7.1989, n. 271.

3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'art. 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'art. 22, co. 2, del decreto.

4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'art. 19, co. 5, del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, il richiedente rimane nel Centro in cui si trova.

Art. 9 (Disposizioni per l'istituzione dei CARA)

1. I Centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'art. 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281.

2. Le strutture allestite ai sensi del d.l. 30.10.1995, n. 451, convertito dalla l. 29.12.1995, n. 563, o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalità di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.

3. In sede di realizzazione dei Centri di cui al co. 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attività della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.

Art. 10 (Modalità di permanenza nei CARA)

1. È consentita l'uscita giornaliera dal Centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'art. 12.

2. Il richiedente può allontanarsi dal Centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'art. 20, co. 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.

3. L'allontanamento dal Centro, autorizzato ai sensi del co. 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento è motivato e comunicato all'interessato con le modalità di cui all'art. 10, co. 4, del decreto.

4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal Centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'art. 22, co. 2, del decreto.

5. Al momento dell'ingresso nel Centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'art. 12, co. 5, ai servizi di cui può usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal Centro, compresa la possibilità di trasferimento in altro Centro per motivate ragioni ai sensi dell'art. 22, co. 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalità di cui all'art. 10, co. 4, del decreto.

Art. 11 (Disposizioni per la gestione dei CARA)

1. Il prefetto della Provincia in cui è istituito il CARA può affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal Titolo II, artt. 20 e 27, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del Centro, tra cui in particolare:

a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal Centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere;

b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel Centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;

c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignità della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal Centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale;

d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;

e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo;

f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;

g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalità del Centro secondo standard predefiniti, in possesso di capacità adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'art. 8 del d.lgs. 30.5.2005, n. 140;

h) la nomina del direttore del Centro, secondo quanto previsto dal co. 3.

3. Il direttore del Centro è scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11.11.2011, pubblicato nella G.U. n. 44 del 22.2.2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno

due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale.

4. Il direttore del Centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed è responsabile della gestione degli stessi.

5. Il personale che opera presso il Centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel Centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il Centro.

6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, stabilisce le modalità con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al co. 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

Art. 12 (Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignità e la salute dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonché prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalità del Centro e modalità di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.

2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalità fissate con le linee guida di cui al co. 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.

3. Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalità fissate con le linee guida di cui al co. 1:

a) sindaci; presidenti di Provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della Regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione è collocato il Centro, ne abbiano motivato interesse;

b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.

4. Le linee guida di cui al co. 1 definiscono, infine, le modalità di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il CARA, in conformità alle linee guida di cui al co. 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del Centro, al rispetto della *privacy* ed agli orari delle visite.

Art. 13 (Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'art. 5 del decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede:

- a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli *status* di protezione internazionale;
- b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dell'attività delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida;
- c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle richieste di protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale;
- d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR e l'EASO;
- e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un Centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
- f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorità dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale in materia di asilo;
- g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

2. Le informazioni inserite nel Centro di documentazione di cui al co. 1, lett. e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.

Art. 14 (Cessazione e revoca della protezione internazionale)

1. La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal d.lgs. 19.11.2007, n. 251, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilità di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo *status* non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilità di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresì l'ufficio della questura competente.

2. L'audizione si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12, co. 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benché regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'art.12, co.3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilità di sostenere il colloquio prevista dall'art. 12, co. 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione è comunicata alla questura per la notifica all'interessato.

3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al co. 2. Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 35 del decreto.

4. Ove sussistono le condizioni previste dal d.lgs. 19.11.2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno *status* di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto.

5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiara la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria può essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, è rinnovato fino alla decisione della Commissione.

Art. 15 (Opuscolo informativo)

1. La Commissione nazionale cura la redazione e l'aggiornamento dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 10 del decreto, in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, l'opuscolo illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consistente nell'attribuzione dello *status* di rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonché i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 e successive eventuali modifiche;

b) le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del decreto;

c) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

d) le prestazioni sanitarie e le modalità per riceverle;

e) le modalità di accesso al gratuito patrocinio;

f) le modalità di iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in

possesso del permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale;

g) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;

h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.

2. L'opuscolo di cui al co. 1 è tradotto nelle lingue indicate dall'art. 10, co. 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.

Art. 16 (Assistenza sanitaria)

1. Il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Art. 17 (Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) d.p.r. 16.9.2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

b) d.p.r. 15.5.1990, n. 136, recante regolamento per l'attuazione dell'art. 1, co. 2, del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Art. 19 (Disposizione finale)

1. I rinvii al d.p.r. 16.9.2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Varie

8.

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Circolare prot. n. 0000312 del 14.1.2015

Oggetto: Consigli territoriali per l'immigrazione. Linee di indirizzo delle future attività

A più di dieci anni dalla loro introduzione nel sistema italiano di *governance* del fenomeno migratorio i Consigli territoriali per l'immigrazione si ripropongono in tutta la loro centralità: per i positivi risultati registrati nell'esercizio delle funzioni inerenti l'analisi, la programmazione ed il monitoraggio dell'efficacia delle politi-

che migratorie e di integrazione, per l'orientamento delle risorse nazionali e comunitarie destinate alle finalità di settore.

Tali strumenti hanno infatti confermato tutto il potenziale operativo in termini di raccordo tra politiche centrali e territoriali, favorendo l'individuazione e la realizzazione di misure adeguate ad uno scenario instabile e complesso come quello migratorio, dalle prospettive incerte e mutevoli.

A consuntivo del trascorso anno, è tuttavia opportuno evidenziare come il perdurare della crisi economica mondiale e la recrudescenza di crisi geo politiche regionali - che hanno impattato in maniera esponenziale sull'andamento dei flussi migratori umanitari con un incremento del 400% - continuano a sollecitare le capacità di risposta del sistema.

Tale scelta strategica si rivela, peraltro, ancor più attuale alla luce dei recenti eventi terroristici che hanno interessato la Francia, e Parigi in particolare.

Eventi che hanno il chiaro scopo di interferire bruscamente nel processo di integrazione in atto nelle nostre comunità, minare alla base il clima di armoniosa convivenza tra diverse culture su cui si costruisce il benessere delle società democratiche, alimentare un approccio bipolarista e securitario alle tematiche migratorie, semplificandone l'approccio in chiave di pericolosa contrapposizione tra collettività ospitante ed ospitati.

Il tutto, alimentando scenari inasprimento dell'emarginazione sociale sul territorio, con pericolose ricadute per la civile convivenza prima ancora che per la sicurezza democratica.

Pertanto, in una fase storica di carenza di risorse adeguate a fronteggiare le diverse necessità che si ripercuotono sui territori di arrivo, di accoglienza e di inclusione, con il costante rischio di un acuirsi di tensioni collegate al moltiplicarsi di situazioni di fragilità sociale anche tra le popolazioni autoctone, si rende quanto mai opportuno sostenere e perfezionare ulteriormente lo strumento operativo del Consiglio territoriale per l'immigrazione in seno alle prefetture UUTTG., in piena linea e rispetto della missione istituzionale dell'Amministrazione dell'interno.

A tal fine, si rende necessario innanzitutto perfezionare il metodo di supporto decisionale in favore dei diversi *stakeholders* che partecipano alle attività dei Consigli territoriali, coniugando la celerità delle decisioni di volta in volta da adottare con la sistematica e strutturata valutazione preventiva delle condizioni di successo degli interventi.

Si ritiene, quindi, di dover sviluppare, in tutta la sua potenzialità, un sistema integrato di informazione tra istituzioni centrali e territorio e, a livello locale, tra prefettura e sue articolazioni interne al fine di strutturare un metodo di lavoro che metta in rete le buone pratiche già rilevate dai CCTTI, consolidando anche la condivisione di esperienze fornite da approcci operativi di positivo impatto osservati nelle realtà europee, imprescindibili termini di confronto.

L'adeguatezza di un tale sistema rende possibile attivare interventi efficaci rispondenti al mutevole contesto dell'immigrazione da gestire nel quadro unitario e più

ampio delle politiche di accoglienza e di integrazione e trova conforto anche nelle recenti linee di indirizzo delle politiche comunitarie.

Linee di cui si è acquisita migliore consapevolezza anche a seguito dell'appena trascorso semestre di Presidenza europea a guida italiana e, in particolare, in occasione della Conferenza interministeriale tenutasi il 5 e 6.11.2014 a Milano.

In quella sede, infatti, sono intervenute le delegazioni ministeriali di tutti i 28 partner comunitari ed hanno condiviso formalmente un apposito documento di indirizzo, quanto mai attuale. Si riportano gli aspetti individuati quali centrali per sviluppare in maniera armonica i diversi livelli di *governance* relativi al processo di integrazione:

I. Affrontare l'integrazione con un approccio globale.

II. Non discriminazione.

III. *Mainstreaming* delle politiche di integrazione

IV. Monitoraggio delle politiche di integrazione.

Detto documento viene allegato integralmente (All.1) con invito alle SS.LL. a favorirne diffusione e condivisione nelle sedi dei Consigli stessi e attraverso essi realizzare un'informazione capillare.

Tutto ciò premesso, si indicano le linee di intervento generale finalizzate a coadiuvare l'attività, sempre più indispensabile, nell'ambito provinciale.

Linee di intervento generale

1. Governance multilivello

In un'ottica di rilancio dell'interlocazione istituzionale, andrà dedicata massima cura alla positiva evoluzione del rapporto con i Comuni e le Regioni - pur garantendo pari dignità a tutte le realtà del territorio - in piena linea con gli indirizzi di governo che hanno riproposto, con l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 10.7.2014, un sempre maggiore coordinamento dei livelli di *governance* tra enti di programmazione e di attuazione operativa delle politiche, soprattutto in settori quali quello dell'accoglienza dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. Una buona accoglienza, infatti, favorisce i successivi processi di integrazione.

Nel raggiungimento di tale obiettivo, i CCTTI saranno le naturali sedi di sviluppo dei livelli della *governance*. Si richiamano a tal fine le Linee guida per la costituzione dei Tavoli di coordinamento regionali sui flussi migratori non programmati, emanate ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 9225 del 17.10.2014. In tali consessi, ispirati da principi di leale e solidale collaborazione, ogni attore della rete esercita il ruolo che gli è attribuito, quale garante della vitalità dei territori e dell'unitarietà dello Stato.

Si coglie l'occasione per rimarcare la massima attenzione da rivolgere all'area minori stranieri non accompagnati e alle indifferibili necessità di *governance* del fenomeno, secondo quanto contenuto nella citata Intesa tra Governo, Regioni e Enti locali del 10 luglio u.s. e nelle indicazioni che verranno dall'Unità di missione, allo scopo istituita presso questo Dipartimento.

2. Monitoraggio

È indispensabile che attraverso i Consigli territoriali il Paese si doti di una rilevazione istituzionale affidabile. In tal senso vanno gli sforzi intrapresi per facilitare la fase di raccolta dati per il monitoraggio annuale e la disponibilità di un dato attendibile; in questo quadro un efficiente Sistema di raccolta dati diviene un elemento concreto che misura la relazione con il territorio, produce dati attendibili e quindi apprezzabili dai decisori politici, restituisce una lettura qualitativa alla comunità civile e consente una conoscenza non manipolata dei fenomeni in atto e della loro evoluzione.

3. L'informazione

Allo stesso modo, deve trovare crescente stimolo il dialogo e la partecipazione delle Istituzioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che operano sui territori di riferimento. Il tutto per garantire:

- la massima conoscenza trasversale e condivisa delle questioni (generali e particolari) che interessano ciascuna realtà di riferimento, secondo l'ineludibile principio del "conoscere bene per governare meglio";
- l'emersione e la consistenza dei livelli delle rappresentanze di tutte le componenti sociali, culturali ed etnico religiose, per favorirne al massimo i livelli di partecipazione alla vita ed alla gestione dell'azione pubblica, stimolando il sentimento generale di inclusione attiva nella comunità di residenza e di accoglienza.

Nel disegno complessivo è centrale la scelta della partecipazione degli stranieri alla vita civica e politica della comunità accogliente. Ogni fenomeno di marginalità, quand'anche solo riguardi la percezione di essere passivi ricettori di decisioni prese da altri, si lega a un sentimento di estraneità al contesto in cui si vive. Si auspica quindi un coinvolgimento delle Associazioni di stranieri presenti e operanti nell'ambito di riferimento tematico generale tale che le comunità di cittadini immigrati si sentano partecipi nella attuazione delle politiche di integrazione.

4. La formazione

Lungo tale direttrice, a livello centrale, gli investimenti principali hanno riguardato e riguarderanno ancora, per l'imminente futuro, il potenziamento della risorsa formativa in favore di dirigenti, funzionari e operatori degli Sportelli unici e dei Consigli territoriali.

I moduli formativi, da svolgere anche con il coinvolgimento dei formatori e dei referenti per la formazione permanente presenti nelle sedi periferiche dell'Amministrazione, tenderanno ad includere progressivamente, ed ove possibile, ogni altro servizio attinente alle realtà e dalle tematiche dell'immigrazione e dell'integrazione, al fine di sviluppare un approccio condiviso nella trattazione delle due materie.

In quella sede saranno privilegiate sessioni condivise e co-partecipate con appartenenti ai diversi enti-partner coinvolti nel sistema, al fine di creare una visione articolata e complessiva dei problemi da affrontare e dei risultati da raggiungere.

A tal fine, si fa riserva di comunicare possibili calendari di corsi *ad hoc* e di seminari in via di programmazione già a partire dal primo trimestre dell'anno, d'intesa con il Dipartimento per le politiche del personale per l'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

5. Le priorità operative di immediato impatto

Tra le questioni concrete più emergenti dai diversi osservatori territoriali, si conferma la valenza primaria di interventi finalizzati alla:

- diffusione dell'istruzione primaria ed all'accesso a crescenti livelli di scolarizzazione tra le popolazioni migranti e/o comunque a rischio emarginazione;
- acquisizione di nuovi modelli culturali tra le nuove generazioni di immigrati che rischiano di creare pericolosi steccati tra genitori e figli se non accompagnate da prospettive di riscatto sociale dell'intero nucleo familiare;
- rivisitazione di politiche di alloggio miranti ad escludere ogni rischio di "ghettizzazione urbana", che si conferma il più pericoloso terreno di coltura di reazioni violente contro le Istituzioni e la società di accoglienza, soprattutto in presenza di fallimenti del progetto migratorio che interessano soggetti cd. "di seconda o addirittura terza generazione".

In questo contesto, è ancora doveroso ribadire l'opportunità offerta alle SS.LL. di riaffermare, attraverso i Consigli, la missione istituzionale del Ministero e delle prefetture, alla luce delle difficoltà di programmare interventi di efficacia di lungo periodo e, soprattutto, della linea politica di governo, che mira ad abbandonare il più possibile filosofie di intervento dalla natura emergenziale.

6. La gestione delle risorse comunitarie

Come evidenziato in premessa, il perdurare della crisi economica che attanaglia le economie mondiali, e dell'Europa in particolare, rende assolutamente indispensabile cogliere tutte le opportunità offerte dalle risorse comunitarie, considerato anche l'avvio del settennio di attività del Fondo FAMI (Fondo asilo e migrazione e integrazione), di cui questo Dipartimento è autorità di gestione.

In quest'ultimo settore, nonostante il successo registrato e certificato a livello europeo nei dati di performance dei precedenti Fondi FEI e FER, che oggi vengono, per precisa scelta strategica, riproposti nella visione programmatica e gestionale unitaria del FAMI (finalizzato oltre il 90% della spesa finanziata con una netta inversione di tendenza rispetto all'insoddisfacente utilizzo generale di tutte le risorse comunitarie nel Paese) si rende comunque necessario:

- massimizzare ancora l'efficacia di impiego dei finanziamenti europei di cui è titolare lo scrivente Dipartimento, attraverso una più ampia valutazione preventiva dell'impatto dei progetti selezionati sui territori di realizzazione: il tutto affinché possano emergere non solo le capacità di spesa delle risorse di volta in volta assegnate, ma, soprattutto, siano elaborate iniziative in grado di produrre benefici di medio/lungo periodo. Iniziative, peraltro, da rendere pubblicizzabili al massimo grado tra i territori di destinazione;

- supportare ed eventualmente coordinare sinergie di interventi finanziati o finanziabili con altri fondi comunitari di cui è titolare l'Amministrazione dell'interno ovvero altra Amministrazione pubblica (Ministeri, Regioni, ecc.) che impattano sul medesimo territorio.

Ciò per evitare improduttive duplicazioni di interventi e, dall'altro lato, favorire, con ogni azione praticabile, produzione di valore aggiunto di ciascuna iniziativa realizzata.

Da un punto di vista pratico, non sfugge, quindi, come il modello di organismo da riproporre in seno al Consiglio territoriale debba ispirarsi a criteri di duttilità e flessibilità, in grado di allargare la partecipazione "tecnica" e non solo "politica" dei diversi attori responsabili, e riaffermare la prefettura quale riferimento centrale delle Istituzioni sul territorio anche sotto il profilo operativo, oltre che sede permanente del dialogo tra istanze pubbliche del privato sociale e in particolare del volontariato.

Le attività già avviate relativamente alla facilitazione nell'accesso, valutazione, gestione di finanziamenti a favore di realtà centrali e territoriali; alla semplificazione delle procedure di monitoraggio attraverso progetti e dispositivi atti alla realizzazione ed economicità della raccolta informativa, anche a garanzia di un attendibile flusso dati nella disponibilità dei decisori politici; alla costituzione di unità di consulenza a favore degli operatori del territorio, dovranno continuare ad essere fattori coagulanti tra Istituzioni, partner e comunità destinatarie, rafforzando la prospettiva di *empowerment* organizzativo gestionale ed operativo.

Si ringraziano le SS.LL. per il quotidiano impegno profuso e per la preziosa collaborazione.

Il capo Dipartimento: Morcone

All. 1: (Omesso)